



# COMUNE DI LULA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 14/12/2023

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022

L'anno duemilaventitre addì quattordici del mese di Dicembre alle ore 18:35, AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>VOTO</b>
CALIA MARIO	SI	FAVOREVOLE
RUIU GIANFRANCO	SI	FAVOREVOLE
SANNA IGNAZIO	SI	FAVOREVOLE
LOI TERESA	SI	FAVOREVOLE
CALZEDDA SALVATORE ANGELO	SI	FAVOREVOLE
PITTALIS PIETRO	NO	
MELONE STEFANO	SI	FAVOREVOLE
FANCELLO MARIA CRISTINA	SI	FAVOREVOLE
CASTAGNA PIETRO	SI	FAVOREVOLE
BANDINU PEPPINA	NO	
CALIA MADDALENA	SI	ASTENUTO
CALIA PASQUALE	NO	
FANCELLO FRANCESCA	NO	

Presenti n° 9 Assenti n° 4

Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO PIPERE DONATELLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO CALIA MARIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## Il Consiglio Comunale

**Visto** il D. Lgs. 175/2016 che costituisce il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal D. Lgs. 100/2017;

**Visto** in particolare l'articolo 26 comma 11 del T.U.S.P. che stabilisce che entro il 31 dicembre del 2022 e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018 deve essere effettuata una razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall' Ente locale;

**Premesso** che:

- il Comune deve provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dallo stesso ente, alla data del 31.12.2022, individuando quelle che devono essere alienate;

- devono essere alienate od oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verificano le seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

**Vista** la disciplina vigente in materia, ed in particolare il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", art. 4

*"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".*

*2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti*

*funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

*3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”;*

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione e accertato che non risultano partecipazioni da alienare o razionalizzare;

**Acquisiti i** pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,

### **DELIBERA**

**di** approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2022, nelle risultanze contenute nell'allegato alla presente deliberazione;

**di** dare atto che non risultano partecipazioni da alienare o razionalizzare;

**di** dare atto che l'esito della ricognizione è comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 , e che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Presidente

SINDACO CALIA MARIO

Il Segretario Generale

SEGRETARIO PIPERE DONATELLA